

IL CALCIO RIUSCIRA' A RIPARTIRE?

IL GOVERNO HA PREVISTO UN RITO SPECIALE IN CASO DI RICORSI PER LA MANCATA PROSECUZIONE DEI CAMPIONATI

Il Governo a mezzo dell'approvazione del "Decreto Rilancio", pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha previsto misure urgenti e disposizioni processuali eccezionali volte ad evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo.

L'art. 218 al comma 1 concede il potere alle Federazioni di adottare provvedimenti per l'annullamento, la prosecuzione e la conclusione dei campionati professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali della stagione 2019/2020 e la composizione e la modalità dei campionati per la stagione 2020/2021, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Il predetto articolo si prefigge inoltre lo scopo, attraverso misure del tutto eccezionali e temporanee, di contenere entro tempi certi la durata dei contenziosi sportivi, stabilendo disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici.

Primo elemento da analizzare nella nuova procedura dettata dall'art. 218 è la sparizione del Tribunale Federale e della Corte d'Appello Federale, che sono gli organi normalmente ed esclusivamente deputati a conoscere nel merito le controversie sportive.

Con l'abbreviazione dei gradi e dei tempi della giustizia sportiva il Governo ha previsto un unico grado di giudizio relativo alla Giustizia Sportiva ed in specie il Collegio di Garanzia dello Sport che non dovrà limitarsi ad un giudizio esclusivamente di legittimità, ma ha anche il potere di entrare nel "merito" della causa.

Ciò posto, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sarà definitiva a livello della Giustizia Sportiva e potrà essere impugnata esclusivamente innanzi al TAR Lazio.

Il Governo ha previsto una procedura snella e veloce per poter arrivare al passaggio in giudicato delle vertenze:

- Notifica del ricorso alle parti e deposito presso il Collegio di Garanzia dello Sport entro 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato
- Entro il termine perentorio di 15 giorni il Collegio di Garanzia dello Sport dovrà pubblicare la decisione (omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio);
- Decorso il predetto termine di 15 giorni, il ricorso si intenderà respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti.
- Il ricorso deve essere notificato e depositato presso la segreteria del Tar Lazio entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero dalla scadenza del termine relativo;
- In merito ai limiti dimensionali degli atti processuali si applicano quelli previsti per il rito elettorale di cui all'art. 129 del cod. Proc Amm.
- La causa sarà discussa alla prima udienza utile entro 7 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso;
- Nel caso di notifica o deposito di ricorso incidentale ovvero di un atto con "motivi aggiunti", la discussione dell'udienza verrà rinviata di non oltre 7 giorni.
- Il Tar può provvedere sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza, con decreto del Presidente, qualora egli ritenga che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito.
- Il giudizio innanzi al TAR verrà deciso con sentenza in forma semplificata, che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo all'udienza.

Nel caso in cui la complessità delle questioni trattate non consenta la pubblicazione entro il giorno successivo all'udienza, il Tar dovrà comunque pubblicare il dispositivo, le cui motivazioni dovranno essere pubblicate entro i 10 giorni successivi.

Nel caso in cui il Presidente ritenga di dover riservare la decisione delle domande cautelari all'udienza collegiale, provvederà su di esse con ordinanza solo nel caso in cui la sentenza non sia pubblicata in forma semplificata, ovvero il dispositivo non esaurisca le esigenze di tutela cautelare delle parti.

- In caso di rigetto del ricorso, la decisione potrà essere impugnata con appello innanzi al Consiglio di Stato (che rappresenta l'ultimo grado di giudizio) entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza innanzi al Tar, se è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata; negli altri casi il termine decorrerà dalla data di pubblicazione della motivazione.
- I termini della procedura innanzi al Consiglio di Stato sono uguali a quelli previsti per la procedura innanzi al TAR.

Le predette disposizioni processuali eccezionali sono volte ad evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo, prevedendo di accelerare la giustizia sportiva onde consentire la definizione delle classifiche finali per la stagione sportiva 2019/2020, evitando il collasso del sistema ed hanno valore dalla data di entrata in vigore del decreto sino al *“sessantesimo giorno successivo in cui ha termine lo stato di emergenza”*.

Avv. Elena PISANI